

Roma, 10 marzo 2022

**Circolare n. 68/2022**

**Oggetto: Tributi – Antitrust – Contributo 2022 – Delibera AGCM n.30033 del 22.2.2022, su G.U. n. 57 del 9.3.2022.**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fissato la misura del contributo che le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro annui devono versare per il 2022.

Come lo scorso anno l'importo dovuto è pari allo 0,055 per mille del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato alla data del 22 febbraio (data della delibera) e dovrà essere versato sempre entro il 31 luglio.

Come è noto, le imprese di spedizione, ai sensi della Nota AGCM del 24.7.2015, possono scomputare dalla voce A1 del bilancio "gli importi relativi dei costi diretti sostenuti per l'acquisizione dei servizi di trasporto per conto di soggetti terzi nonché i diritti doganali e l'Iva anticipati per conto degli importatori".

Si fa riserva di tornare sull'argomento appena l'Autorità pubblicherà sul proprio sito le modalità di versamento del contributo 2022.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [112/2021](#)  
Allegato uno  
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 57 del 9.3.2022

**AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

**DELIBERA 22 febbraio 2022**

**Contributo oneri di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2022.  
(Provvedimento n. 30033). (22A01520)**

L'AUTORITA' GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 febbraio 2022;  
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;  
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalità determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2

dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020 e n. 28599 del 23 febbraio 2021, con le quali l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 allo 0,055% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, ai sensi del quale «in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato [...] la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata in misura di 25 unita' di ruolo», e che «ai relativi oneri, nel limite di [...] euro 2.505.531 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni»;

Considerato che, nonostante la norma consenta un incremento dell'aliquota di contribuzione, per il 2022 non si ritiene di farvi ricorso, in quanto le maggiori spese derivanti dall'incremento della pianta organica dell'Autorita', gia' considerate in sede di redazione del bilancio di previsione per il 2022, possono essere sostenute attraverso politiche di efficientamento e di contenimento dei costi;

Considerato, pertanto, che le esigenze di spesa per il funzionamento dell'Autorita' consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita', per l'anno 2022, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2022;

Delibera:

1. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

2. Che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente: Rustichelli

Il vice segretario generale: Stella